SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 19**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 gennaio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministro per la funzione pubblica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 gennaio 1991, n. 21.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 novermbre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 marzo 1990, n. 60, 25 maggio 1990, n. 123, 24 luglio 1990, n. 200, e 22 settembre 1990, n. 264.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 1990, N. 344.

All'articolo 16:

al comma 2, le parole: «della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena» *sono sostituite dalle seguenti:* «del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»;

al comma 4, le parole: «la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena» *sono sostituite dalle seguenti:* «il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».

L'articolo 17 è soppresso.

All'articolo 18, al comma 2, lettera b), *la parola:* «operative» *è soppressa.*

All'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, escluso quello di cui agli articoli 8 e 14, valutato in lire 4.947 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 416.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede per l'anno 1990, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante utilizzo delle somme conservate in conto residui, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 10 novembre 1989, n. 367, sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 3.747 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6868 per l'anno medesimo. Per gli anni 1991-1993 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al citato capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1990.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 7 febbraio 1991.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5285):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI), dal Ministro del tesoro (CARLI) e dal Ministro per la funzione pubblica (GASPARI).

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 29 novembre 1990 con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VIII, IX, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 dicembre 1990.

Esaminato dalla XI commissione il 20 dicembre 1990.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 gennaio 1991.

Esaminato in aula il 10 gennaio 1991 e approvato, con modificazioni, il 15 gennaio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2604):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 gennaio 1991 con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 gennaio 1991.

Esaminato dalla 1ª commissione il 22 gennaio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 23 gennaio 1991.

91G0041

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 1991, n. 22.

Attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 69, che all'art. 2, comma 1, prevede l'emanazione di un decreto legislativo per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 78/855 e n. 82/891 in materia di fusioni e scissioni societarie;

Udito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1990;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'intitolazione del capo VIII del titolo V del libro V del codice civile è sostituita dalla seguente:

«DELLA TRASFORMAZIONE, DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE DELLE SOCIETÀ»

Art. 2.

1. Dopo il primo comma dell'art. 2501 del codice civile è inscrito il seguente:

«La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.».

Art. 3.

Dopo l'art. 2501 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2501-*bis* (*Progetto di fusione*). — Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;

2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;

3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;

4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;

6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;

8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, il progetto di fusione è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno un mese prima della data fissata per la deliberazione; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del primo comma e la menzione dell'avvenuta iscrizione del progetto nel registro delle imprese a norma del precedente comma.».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 2501-*bis* del codice civile è inscrito il seguente:

«Art. 2501-*ter* (*Situazione patrimoniale*). — Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.

La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.».

Art. 5.

1. Dopo l'art. 2501-*ter* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2501-*quater (Relazione degli amministratori)*. — Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.

Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.».

Art. 6.

1. Dopo l'art. 2501-*quater* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2501-*quinquies (Relazione degli esperti)*. — Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;

b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal presidente del tribunale; le società partecipanti alla fusione possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

La relazione, quanto alle società quotate in borsa, è redatta da società di revisione.».

Art. 7.

1. Dopo l'art. 2501-*quinquies* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2501-*sexies (Deposito di atti)*. — Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finché la fusione sia deliberata:

1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'art. 2501-*quater* e le relazioni degli esperti indicate nell'art. 2501-*quinquies;*

2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e l'eventuale relazione di certificazione;

3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501-*ter*.

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.».

Art. 8.

1. L'art. 2502 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2502 *(Deliberazione di fusione)*. — La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto.».

Art. 9.

1. Dopo l'art. 2502 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2502-*bis (Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione)*. — La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-*sexies*, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 e pubblicata altresì per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501-*bis* e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

La deliberazione di fusione delle società previste nei capi III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-*sexies;* il deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI e VII.».

Art. 10.

1. L'art. 2503 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2503 *(Opposizione dei creditori)*. — La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ove richiesta, delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-*bis*, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito.

Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.».

Art. 11.

1. Dopo l'art. 2503 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2503-*bis (Obbligazioni)*. — I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art. 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso.

Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415.».

Art. 12.

1. L'art. 2504 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2504 *(Atto di fusione)*. — La fusione deve essere fatta per atto pubblico.

L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

Se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società risultante dalla fusione o quella incorporante è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'atto di fusione deve essere altresì pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-*bis* e la menzione dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese.».

Art. 13.

1. Dopo l'art. 2504 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2504-*bis (Effetti della fusione)*. — La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.

La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-*bis*, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.».

Art. 14.

1. Dopo l'art. 2504-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2504-*ter (Divieto di assegnazione di azioni o quote)*. — La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.

La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.».

Art. 15.

1. Dopo l'art. 2504-*ter* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2504-*quater (Invalidità della fusione)*. — Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'art. 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.».

Art. 16.

1. Dopo l'art. 2504-*quater* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2504-*quinquies (Incorporazione di società interamente possedute)*. — Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-*bis*, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli articoli 2501-*quater* e 2501-*quinquies*.».

Art. 17.

1. Dopo l'art. 2504-*quinquies* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2504-*sexies (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella* Gazzetta Ufficiale*)*. — Alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana disposta dagli articoli 2501-*bis*, 2502-*bis* e 2504 si applicano per la disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'art. 2457-*ter*.».

Art. 18.

1. Dopo la sezione II del capo VIII del titolo V del libro V del codice civile è inserita la seguente:

«*Sezione III* - DELLA SCISSIONE DELLE SOCIETÀ

Art. 2504-*septies (Forme di scissione)*. — La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova

costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di una società può eseguirsi altresì mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Art. 2504-*octies (Progetto di scissione).* — Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'art. 2501-*bis* ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie.

Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se il trasferimento del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.

Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società trasferente e le società beneficiarie.

Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Il progetto deve prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le società interessate all'operazione in proporzione della sua quota di partecipazione originaria.

Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'art. 2501-*bis*.

Art. 2504-*novies (Norme applicabili).* — Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-*ter* e 2501-*quater*.

La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

La relazione degli esperti è regolata dall'articolo 2501-*quinquies*. Tale relazione non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Sono altresì applicabili gli articoli 2501-*sexies*, 2502, 2502-*bis*, 2503, 2503-*bis*, 2504, 2504-*ter*, 2504-*quater* e 2504-*sexies*.

Art. 2504-*decies (Effetti della scissione).* — La scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501-*bis*, numeri 5) e 6), si possono stabilire date anche anteriori.

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.».

Art. 19.

1. Il secondo comma dell'art. 2369-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'art. 2369, per quelle concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla legge, e per quelle di fusione e di scissione è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.».

Art. 20.

1. Il quinto comma dell'art. 2420-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione del capitale esuberante, né la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.».

Art. 21.

1. L'art. 2457-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2457-*bis (Pubblicazione nel Bollettino delle società per azioni e a responsabilità limitata e nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana).* — Gli amministratori e, se la società è in liquidazione, i liquidatori sono tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali l'una o l'altra pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel termine di un mese dall'iscrizione o dal deposito dell'atto nel registro delle imprese, salvo che sia previsto un termine diverso.».

Art. 22.

1. L'art. 2538 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2538 *(Fusione e scissione)*. — La fusione e la scissione di società cooperative sono regolate dalle disposizioni degli articoli dal 2501 al 2504-*decies*.».

Art. 23.

1. L'art. 2623 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2623 *(Violazione di obblighi incombenti agli amministratori)*. — Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni gli amministratori che:

1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503;

2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale;

3) impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.».

Art. 24.

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Proposte di aumento di capitale)*. — Nelle società con azioni quotate in borsa le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione devono essere comunicate alla società incaricata della revisione, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori di cui al sesto comma dell'art. 2441 del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle.

Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta la società di revisione esprime per iscritto il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, sottoscrivendolo a norma del secondo comma del precedente art. 4.

In caso di aumento del capitale mediante conferimenti in natura, i compiti attribuiti ai sindaci dall'art. 2440 del codice civile sono svolti dalla società di revisione.

La relazione degli amministratori e il parere della società di revisione devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato. I soci possono prenderne visione. I documenti predetti debbono essere allegati agli altri documenti richiesti ai fini dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.».

Art. 25.

1. Le operazioni di fusione o di scissione in corso restano regolate dalle norme anteriori.

2. Per operazioni di fusione o di scissione in corso si intendono quelle per le quali, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sia intervenuta deliberazione di approvazione della proposta da parte dell'assemblea di almeno una tra le società interessate all'operazione.

Art. 26.

1. La legge 19 novembre 1942, n. 1472, recante provvedimenti per le fusioni di società commerciali, è abrogata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro delle partecipazioni statali*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2501 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2501 *(Forme di fusione).* — La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo».

Nota all'art. 19:

— Il testo dell'art. 2369-*bis* del codice civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2369-*bis (Assemblea straordinaria in terza convocazione).* — L'assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto a otto giorni.

In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'articolo 2369, per quelle concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla legge, e per quelle di fusione e di scissione è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale».

Nota all'art. 20:

— Il testo dell'art. 2420-*bis* del codice civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è sostituito dal seguente:

«Art. 2420-*bis (Obbligazioni convertibili in azioni).* — L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.

Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione.

Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.

Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2444.

Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione del capitale esuberante, né la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.

Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.

Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'art. 2413, il rapporto di cambio e le modalità della conversione».

91G0036

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1990.

Revoca dell'autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Automobile club d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1985, n. 199, l'Avvocatura dello Stato è stata autorizzata ad assumere il patrocinio dell'Automobile club d'Italia - ACI;

Considerato che, sulla base del nuovo assetto organizzativo, l'Automobile club d'Italia dispone di una propria struttura in grado di garantire l'assistenza legale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1991, è revocata l'autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Automobile club d'Italia - ACI nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1991
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 115

91A0315

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nepa Etrusca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 12 gennaio 1990 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Nepa Etrusca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Nepa Etrusca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Pier Felice Ostini in data 18 novembre 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giuseppe Renzi, con studio in via di Villa Fonseca, 1, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0316

DECRETO 28 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «F.I.M.E.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Paderno Dugnano, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 17 luglio 1990 con la quale il tribunale di Monza ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «F.I.M.E.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Paderno Dugnano (Milano);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 19 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «F.I.M.E.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Paderno Dugnano (Milano), costituita per rogito notaio dott. Moretti Luisa in data 16 marzo 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Dallera dott. Francesco, via Tommasi di Savoia, 19, Tortona;

Pomes rag. Beniamino, via Mazzuccotelli, 28, Milano;

Speziale ing. Luigi, via Borelli, 10, Milano,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0317

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 29 novembre 1990.

Rideterminazione, per l'anno 1990, delle dotazioni organiche di compagnie e gruppi portuali.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 140-203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Visto il decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990 con il quale vengono determinati i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 della legge n. 58/90 sopracitata, ivi compresa la determinazione della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e gruppi portuali;

Visto il decreto interministeriale datato 30 luglio 1990 con il quale sono stati rideterminati la dotazione organica con l'individuazione delle eccedenze, nonché il collocamento fuori produzione dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, già individuati con precedente decreto in data 10 febbraio 1990;

Valutate le ulteriori esigenze determinatesi nel corso degli ultimi mesi in alcune realtà portuali in relazione all'andamento dei traffici;

Ritenuta la necessità di procedere ad una conseguente revisione della situazione degli organici e del numero dei lavoratori delle compagnie portuali da collocare fuori produzione nelle predette realtà ed assicurare la massima flessibilità nell'utilizzo delle giornate di cassa integrazione guadagni straordinaria nel corso del corrente anno;

Sentiti gli enti portuali, le compagnie e gruppi portuali, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *A* e *B* allegate al decreto interministeriale datato 30 luglio 1990, di cui alle premesse, sono modificate nei termini appresso specificati:

«TABELLA *A*

Compagnie portuali	Lavoratori portuali iscritti nei registri	Nuove dotazioni organiche lav. portuali anno 1990 e 1° trim. 1991	Ecced.
Augusta	20	5	15
Barletta Trani	—	—	—
Molfetta	48	29	19
Imperia	52	17	35
Monopoli	12	5	7
Napoli	416	226	190
Porto Empedocle	19	9	10
Porto Scuso	26	22	4
... *(Omissis)* ...			
Totale	8.813	3.970	4.843

TABELLA *B*

Compagnie portuali	Dotaz. organ. lav. port. 1990 e 1° trim. 1991	Ecced.	Dotaz. organ. dip. 1990 1° trim. 1991	Ecced.	Totale ecced.	Cassa integ.
Augusta	5	15	1	—	15	15
Bari-Molfetta-Trani	29	19	3	—	19	19
Brindisi	37	40	3	2	42	31
Catania	48	52	3	—	52	28
Chioggia	104	100	11	2	102	90
Imperia	17	35	1	1	36	35
Livorno	376	738	34	19	757	350
Monopoli	5	7	1	—	7	7
Napoli	226	190	15	10	200	190
Palermo	89	133	7	2	135	112
Porto Empedocle	9	10	2	2	12	10
Porto Scuso	22	4	2	1	5	4
Porto Torres	11	12	2	1	13	3
Taranto	32	132	5	1	133	118
Trieste	294	454	21	3	457	227
Venezia	208	288	30	43	331	100
... *(Omissis)* ...						
Totale	3.970	4.843	351	198	5.041	2.900».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1990

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A0303

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 8 gennaio 1991, n. 60397-7/463.

Procedimento amministrativo. Obbligo di conclusione. Art. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241.

A tutti i Ministeri:

Gabinetto

Direzione generale degli affari generali e del personale

Alle aziende e alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo - Direzione generale

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (tramite Ministeri vigilanti)

Ai commissari di Governo presso le regioni e le province autonome

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei commissari di Governo)

Ai presidenti degli enti regionali (per il tramite delle regioni vigilanti)

Agli enti locali (tramite Ministero dell'interno)

Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (tramite ANIACAP)

Ai presidenti dei corsorzi per le aree di sviluppo industriale (tramite FICEI)

Alle unità sanitarie locali (tramite regioni)

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

All'I.S.T.A.T. - Direzione generale

All'A.N.C.I. - Direzione generale

All'U.P.I. - Direzione generale

e per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Segretariato generale

Dipartimento affari giuridici e legislativi

Ufficio del coordinamento amministrativo

Dipartimento degli affari regionali

I) La legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, dispone, tra l'altro, che il procedimento amministrativo deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento «espresso», se lo stesso procedimento debba avere inizio d'ufficio o a seguito di istanza di parte. La citata norma dispone anche relativamente al termine entro il quale il procedimento deve concludersi. La necessità di concludere il procedimento con un atto risponde a principi costantemente affermati e relativi alla obbligatorietà nella esplicazione della funzione amministrativa. La conclusione del procedimento non è fondatamente prospettabile in presenza di una qualunque istanza o di un qualunque evento, è necessario individuare l'obbligo di intervento da parte dell'amministrazione. Ove tale obbligo non sia desumibile dalla normativa vigente non sussiste corrispondentemente il dovere di concludere il procedimento e quindi di emettere il provvedimento.

Così, a titolo di esempio, è utile far riferimento all'ipotesi di una istanza preordinata all'annullamento di un atto divenuto inoppugnabile; rispetto a tale istanza, giusta consolidata impostazione giurisprudenziale, non sussiste alcun obbligo di provvedere. Una diversa conclusione importerebbe una sostanziale elusione dei termini perentori previsti per censurare in sede contenziosa gli atti dell'amministrazione. In queste ipotesi non sorge l'obbligo di adottare un provvedimento sull'istanza di annullamento d'ufficio.

Se dovesse essere presentata una domanda di concessione edilizia, da parte del proprietario di un suolo o di un soggetto, che ha comunque la disponibilità del suolo stesso, è indubbio l'obbligo per l'amministrazione di esaminare la stessa istanza e di emettere un provvedimento concessivo o di diniego. L'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante all'utilizzazione del suolo importa l'obbligo dell'amministrazione di iniziare e concludere il procedimento in vista della verifica di compatibilità della realizzazione di tale interesse con l'esigenza collettiva salvaguardata dalla normativa urbanistica e da quella in materia di edilizia.

Non è profilabile un obbligo di pronuncia se l'istante non ha dato la dimostrazione di essere titolare della disponibilità del suolo. In tale ipotesi difetta l'interesse giuridicamente protetto che è a fondamento dell'obbligo di pronuncia da parte dell'amministrazione.

Alla stessa conclusione si deve arrivare se l'istanza sia stata presentata pur da persona legittimata all'uso del suolo ma durante il periodo di vigenza delle misure ordinarie di salvaguardia. Queste ultime infatti precludono all'amministrazione di decidere sulle istanze di concessione edilizia. Ciò al fine di evitare un'alterazione dei luoghi in pendenza del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico già deliberato dal consiglio comunale.

Le suesposte conclusioni valgono anche quando il procedimento amministrativo debbe essere iniziato d'ufficio. A tale riguardo si può fare utile riferimento ai procedimenti amministrativi preordinati alla repressione di illeciti edilizi e quindi all'adozione di eventuali misure di polizia edilizia.

II) L'obbligo di concludere il procedimento con un atto non importa la irrilevanza della tematica, da lungo tempo elaborata, e relativa al silenzio qualificato della pubblica amministrazione nelle due forme del silenzio-rifiuto e del silenzio-rigetto.

Infatti tale tematica, rispetto alla quale sono da menzionare, in particolare, le decisioni dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 1960 e n. 10 del 1978, è preordinata al fine di attribuire una specifica rilevanza giuridica all'inerzia imputabile all'amministrazione, in modo da permettere alla parte, che assume di essere pregiudicata dalla stessa inerzia l'esperibilità di gravami o ricorsi. Tale finalità permane anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990. Infatti l'eventuale omissione di pronuncia da parte dell'amministrazione pubblica non può costituire un ostacolo per la parte interessata ad esperire rimedi contenziosi (esempio ricorso straordinario al Capo dello Stato, ricorso giurisdizionale davanti al giudice amministrativo) rivolti al superamento della stessa inerzia.

Questa conclusione non può essere disattesa sul presupposto che la formazione del silenzio qualificato equivale a cessazione della competenza amministrativa. In effetti la delineazione di una omissione di pronuncia non preclude l'adozione del provvedimento, tranne nell'ipotesi in cui il difetto di adozione di un atto non sia causa di decadenza dai poteri dell'amministrazione. Al riguardo è utile tener conto di quanto precisato dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con decisioni numeri 16 e 17 del 1989, secondo le quali la formazione del silenzio rigetto sul ricorso gerarchico non preclude all'amministrazione la possibilità di decidere, sia pur tardivamente, sullo stesso ricorso.

La tesi suesposta naturalmente non è sostenibile se la normativa è nel senso che la scadenza del termine, entro il quale si sarebbe dovuto provvedere, implica la decadenza dell'amministrazione dal potere di decidere. A tale proposito è utile il riferimento alla normativa concernente il controllo sugli atti degli enti locali, che deve essere concluso entro il termine perentorio di venti gorni dalla ricezione della deliberazione da controllare; scaduto tale termine è preclusa la possibilità di annullare l'atto sottoposto a controllo, art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

III) Il citato art. 2 dispone nel senso che le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale il procedimento medesimo deve concludersi.

Tale determinazione non è adottabile con riferimento a ogni singolo procedimento posto che l'art. 2, secondo comma, della legge n. 241 fa esplicito riferimento al «*tipo*» di procedimento; quindi la determinazione stessa può essere disposta solo con riferimento a singole classi di procedimento. Non si può trascurare di precisare che la determinazione, alla quale si è fatto cenno, ha natura sussidiaria in quanto possibile solo sul presupposto della assenza di disposizioni, sul punto, di natura legislativa o regolamentare. Pertanto in materia di procedimento di decisione sulla domanda di concessione edilizia abitativa non si porrà il problema della determinazione del termine, se sarà confermata la normativa secondo cui, dopo la scadenza dei novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, si delinea una situazione uguale a quella conseguente all'emanazione della concessione. Qualora la determinazione, in mancanza di disposizioni legislative o regolamentari, non fosse adottata, l'art. 2 dispone nel senso che il termine entro il quale concludere il procedimento è di trenta giorni. Al riguardo si deve comunque precisare che la legge n. 241 non dispone nel senso della qualificazione dell'inerzia imputabile all'amministrazione, pertanto è necessario seguire la normale procedura per la determinazione del silenzio-rifiuto imputabile all'amministrazione. Per quanto riguarda il silenzio-rigetto non si pone alcun problema, posto che l'ordinamento vigente dispone nel senso di uno specifico termine, entro il quale decidere i ricorsi amministrativi per opposizione o gerarchici; la scadenza di tale termine implica la formazione del silenzio-rigetto (decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6).

IV) La scadenza dei termini, entro i quali concludere il procedimento (sia che si tratta di termini stabiliti per legge, per regolamento o determinati dalla stessa amministrazione, art. 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia che si tratta del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 2 terzo comma stessa legge), non importa, in via di principio, una situazione uguale a quella conseguente alla emanazione di un provvedimento positivo (c.d. silenzio-assenso). Invero nessuna disposizione del citato art. 2 stabilisce l'equivalenza tra scadenza del termine e silenzio-assenso. L'art. 2 fissa solo l'obbligo di concludere il procedimento entro i termini prefissati; lo stesso art. 2 è privo di disposizioni relative al trattamento giuridico da riservare all'inerzia imputabile all'amministrazione, pertanto è indispensabile far riferimento ai principi consolidati in materia di silenzio della pubblica amministrazione.

V) È da escludere che la scadenza dei termini entro i quali completare il procedimento, art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, implichi la privazione dei poteri spettanti all'amministrazione.

In assenza di specifiche disposizioni, in base alle quali la scadenza dei termini è causa della decadenza della competenza dell'amministrazione (es. art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già citata), si deve concludere nel senso della permanenza della possibilità dell'amministrazione pubblica di provvedere anche dopo la scadenza dei termini e la stessa formazione del silenzio; utili spunti al riguardo possono essere desunti dalle decisioni dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato 24 novembre 1989, n. 16 e 4 dicembre 1989, n. 17, alle quali si è già fatto cenno.

Naturalmente le osservazioni suesposte non si applicano all'ipotesi in cui, con regolamento, sia fissato un termine, scaduto il quale l'attività denunciata può essere lecitamente iniziata, art. 19, secondo comma, ultima parte, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In questa ipotesi la scadenza del termine è oggetto di specifico trattamento da parte dell'ordinamento.

VI) Per concludere è utile richiamare la circolare, emanata da questo Dipartimento, del 4 dicembre 1990 concernente l'art. 328 del codice penale, così come modificato dall'art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86.

Con tale circolare è stato precisato che per la consumazione del reato, previsto dal secondo comma del citato art. 328, non è sufficiente il difetto di emanazione del provvedimento entro trenta giorni dalla richiesta «di chi vi abbia interesse». Infatti la norma incriminatrice in esame dispone che la condotta del reato consiste nell'omissione dell'atto e della risposta sulle ragioni del ritardo. Pertanto la consumazione del reato non coincide con la sola omissione di provvedimento.

Nella stessa circolare è stato altresì precisato che il primo comma del citato art. 328 fissa una norma incriminatrice avente carattere speciale.

Tale norma infatti commina la pena della reclusione da sei mesi a due anni per il rifiuto, da parte del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio, di un atto del suo ufficio, da emettere senza indugio per soddisfare esigenze di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di igiene e sanità.

Il Ministro: GASPARI

91A0304

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Santa Lucia S.n.c., assegnataria del marchio «600 NA», con sede a Torre del Greco, ha presentato copia della denunzia sporta alla Legione carabinieri di Salerno - stazione di Avellino, in cui si dichiara di aver subito un furto nel corso nel quale è stato sottratto un punzone recante il marchio suddetto.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di punzoni nei quantitativi riportati a fianco di ogni assegnatario.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
345 MI	Faraone S.r.l.	Milano	5
1329 MI	Preziosa S.n.c.	Milano	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Assor S.a.s., con sede in Roma, via Cimarra n. 38, già assegnataria del marchio di identificazione per matalli preziosi «249 Roma», ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si ingiunge agli eventuali detentori di tale punzone di restituirlo immediatamente all'ufficio provinciale metrico di Roma.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Nino Giovanni Fumis S.r.l., con sede in Roma, via del Gambero, n. 4, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «272 Roma», ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si ingiunge agli eventuali detentori di tali punzoni di restituirli immediatamente all'ufficio provinciale metrico di Roma.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Venditti Francesco, con sede in Roma, piazza della Maddalena n. 2, già assegnataria del marchio di identificazione per matalli preziosi «301 Roma», non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si ingiunge agli eventuali detentori di tali punzoni di restituirli immediatamente all'ufficio provinciale metrico di Roma.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Arte della medaglia S.n.c., con sede in Roma, via Antonio Pigafetta n. 2/a, già assegnataria del marchio di identificazione per matalli preziosi «476 Roma», non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si ingiunge agli eventuali detentori di tali punzoni di restituirli immediatamente all'ufficio provinciale metrico di Roma.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Aelle S.n.c., con sede in Roma, via Sicilia n. 127, già assegnataria del marchio di identificazione per matalli preziosi «481 Roma», ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si ingiunge agli eventuali detentori di tale punzone di restituirlo immediatamente all'ufficio provinciale metrico di Roma.

91A0329

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 4 gennaio 1991 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 gennaio 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 15 aprile 1991 è di L. 97,07, quello dei buoni a centottantuno giorni con scadenza il 15 luglio 1991 è di L. 93,86 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 gennaio 1992 è di L. 88,45, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

91A0352

N. 12

Corso dei cambi del 17 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1143,750	1143,750	1144 —	1143,750	1143,750	1143,750	1143,710	1143,750	1143,750	1143,75
E.C.U.	1553,250	1553,250	1554 —	1553,250	1553,250	1553,250	1553,560	1553,250	1553,250	1553,25
Marco tedesco	752,560	752,560	752,75	752,560	752,560	752,560	752,680	752,560	752,560	752,56
Franco francese	221,480	221,480	221,75	221,480	221,480	221,480	221,450	221,480	221,480	221,48
Lira sterlina	2197,800	2197,800	2199 —	2197,800	2197,800	2197,800	2196 —	2197,800	2197,800	2197,80
Fiorino olandese	667,360	667,360	667,75	667,360	667,360	667,360	667,380	667,360	667,360	667,36
Franco belga	36,504	36,504	36,51	36,504	36,504	36,504	36,507	36,504	36,504	36,50
Peseta spagnola	11,929	11,929	11,96	11,929	11,929	11,929	11,928	11,929	11,929	11,92
Corona danese	195,440	195,440	195,50	195,440	195,440	195,440	195,470	195,440	195,440	195,44
Lira irlandese	2007,500	2007,500	2008 —	2007,500	2007,500	2007,500	2008,800	2007,500	2007,500	—
Dracma greca	7,100	7,100	7,10	7,100	7,100	7,100	7,088	7,100	7,100	—
Escudo portoghese	8,418	8,418	8,43	8,418	8,418	8,418	8,416	8,418	8,418	8,21
Dollaro canadese	990,100	990,100	991 —	990,100	990,100	990,100	990,100	990,100	990,100	990,10
Yen giapponese	8,560	8,560	8,59	8,560	8,560	8,560	8,553	8,560	8,560	8,56
Franco svizzero	893,700	893,700	893,50	893,700	893,700	893,700	893,850	893,700	893,700	893,70
Scellino austriaco	106,925	106,925	107,15	106,925	106,925	106,925	106,910	106,925	106,925	106,92
Corona norvegese	192,700	192,700	192,75	192,700	192,700	192,700	192,700	192,700	192,700	192,70
Corona svedese	201,890	201,890	202,10	201,890	201,890	201,890	201,890	201,890	201,890	201,89
Marco finlandese	312,200	312,200	312,25	312,200	312,200	312,200	312,200	312,200	312,200	—
Dollaro australiano	894,600	894,600	893,50	894,600	894,600	894,600	894,500	894,600	894,600	894,60

Media dei titoli del 17 gennaio 1991

Titolo	
Rendita 5% 1935	67,950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	98,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,025
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,275
» » » 22- 6-1987/91	96,425
» » » 18- 3-1987/94	81,375
» » » 21- 4-1987/94	81,125
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94,925
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,500
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,900
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,375
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,725
» » » Ind. 17- 1-1986/91	100 —
» » » » 1- 2-1984/91	99,975
» » » » 18- 2-1986/91	100 —
» » » » 1- 3-1984/91	99,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,375
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	100,025
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	99,975
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,275
» » » » 1-10-1984/91	100,225

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		1-11-1984/91	100,150
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,050
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,225
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,125
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,375
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,150
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,950
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,275
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,825
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,825
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,525
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,700
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,725
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,700
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,200
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,100
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,150
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,100
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,125
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,625
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,050
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,575
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,025
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,525
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,975
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,925
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,100
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,375
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,375
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,600
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,400
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,175
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,550
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,325
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,225
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,375
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,475
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,525
»	»	»	»	1- 3-1990/95	97,800
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,225
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,200
»	»	»	»	1- 5-1990/95	97,625
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,125
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98 —
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,175
»	»	»	»	1- 9-1985/95	96,950
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,150
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,700
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,725
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,900
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	102 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96	97,975
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,275
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,975
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,825
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,275
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,675
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,175
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,975
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,175
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,450
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,425
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,650
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,475
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,475
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,600
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,525
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		1- 5-1987/97	95,550
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,225
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,625
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,525
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,600

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,150
»	»	»	11,50%	1-11-1991	98,825
»	»	»	11,50%	21-12-1991	98,800
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,550
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,300
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,150
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97 —
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,325
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,800
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,775
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,250
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,125
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,100
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,575
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,500
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,100
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,150
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,725
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,475
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	97,975
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,725
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,850
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,775
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98,775
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,475
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,700
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,400
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,575
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,325
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,650
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,525
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,500
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,575
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,300
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	96,850
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	96,825
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	96,775
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	96,900
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	96,725
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	93,900
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	93,550

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,350
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	97,775
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	96,475
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	96,125
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	96,475
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,500
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,675
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,950
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	97 —
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93,475
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	93,400
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	93,500
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,150
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,525
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,300
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,725
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	91,675
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	96,850
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,925
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,600
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95,175
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	96,250
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	98,800
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	100 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	95,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M17011

Modificazioni alla statuto della Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1990 sono state approvate le modifiche degli articoli 14 e 26 dello statuto della Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo.

91A0297

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sostituzione di membri in seno alla commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1991 in sostituzione del dott. Agostino Tiraborelli, della dott.ssa Anna Maria Canfora, della dott.ssa Maria Gabriella Farinaro e della sig.na Graziella Gasperini, vengono rispettivamente nominati membri della commissione elettorale centrale il dott. Eugenio Minici, il dott. Ennio Capodilupo, il dott. Ersilio Mortellaro e la sig.ra Marisa Toppi.

91A0305

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda industriale sottospecificata, a decorrere dalla data indicata, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per il periodo indicato:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. IB - MEI*, con sede in Asti e stabilimento di Asti, licenziati dal 6 ottobre 1977:

periodo: dal 9 febbraio 1989 all'8 agosto 1989;
CIPI 24 febbraio 1978: dal 23 maggio 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1978.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cartiera di Possaccio*, appartenente al settore cartario nel comune di Verbania Intra (Novara), con sede in Verbania Intra (Novara) e stabilimento di Verbania Intra (Novara), licenziati dal 13 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 4 dicembre 1990: dal 5 novembre 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1989.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cartiera di Possaccio*, appartenente al settore cartario nel comune di Verbania Intra (Novara), con sede in Verbania Intra (Novara) e stabilimento di Verbania Intra (Novara), licenziati dal 13 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 4 dicembre 1990: dal 5 novembre 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1989.

3) Lavoratori dell'azienda *Ditta Cartiera Ambrogio Binda*, appartenente al settore cartario nel comune di Crusinallo (Novara), con sede in Crusinallo (Novara) e stabilimento di Crusinallo (Novara), licenziati dal 20 febbraio 1989:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 4 dicembre 1990: dal 5 novembre 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1990.

4) Lavoratori dell'azienda *Ditta Cartiera Ambrogio Binda*, appartenente al settore cartario nel comune di Crusinallo (Novara), con sede in Crusinallo (Novara) e stabilimento di Crusinallo (Novara), licenziati dal 20 febbraio 1989:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 4 dicembre 1990: dal 5 novembre 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1990.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Sarroch (Cagliari), è prolungata dal 7 marzo 1989 al 6 settembre 1989.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Sarroch (Cagliari), è prolungata dal 7 settembre 1989 al 6 marzo 1990.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda industriale sottospecificata, a decorrere dalla data indicata, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per il periodo indicato:

1) Lavoratori dell'azienda *Soc. Alexandra*, con sede in Monsano (Ancona) e stabilimento di Monsano (Ancona), licenziati dal 7 novembre 1980:

periodo: dal 17 marzo 1987 al 16 settembre 1987;
CIPI 29 gennaio 1979: dal 17 ottobre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio De Pietri Wainer*, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimenti di Cagli (Pesaro) e S. Severino Marche (Macerata), licenziati dal 19 giugno 1985 all'11 settembre 1988:

periodo: dal 12 settembre 1988 all'11 marzo 1989;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 29 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio De Pietri Wainer*, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimenti di Cagli (Pesaro) e S. Severino Marche (Macerata), licenziati dal 19 giugno 1985 all'11 settembre 1988:

periodo: dal 12 marzo 1989 all'11 settembre 1989;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 29 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio De Pietri Wainer*, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimenti di Cagli (Pesaro) e S. Severino Marche (Macerata), licenziati dal 19 giugno 1985 all'11 settembre 1988:
periodo: dal 12 settembre 1989 al 6 marzo 1990;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 29 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *Soc. Calzaturificio Bondi di Crudeli Adone*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì, licenziati dal 26 giugno 1984:
periodo: dal 18 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

5) Lavoratori dell'azienda *Soc. Calzaturificio Bondi di Crudeli Adone*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì, licenziati dal 26 giugno 1984:
periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Allieri & Giovannozzi*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, licenziati dal 30 aprile 1988 al 31 ottobre 1988:
periodo: dal 5 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 2 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

7) Lavoratori dell'azienda *Scarl coop. agricola «La Salentina»*, con sede in Leverano (Lecce) e stabilimento di Leverano (Lecce), licenziati dal 20 marzo 1986 al 20 settembre 1989:
periodo: dal 21 settembre 1990 al 20 marzo 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 20 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1990.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Febo*, con sede in Osimo (Ancona) e stabilimento di Osimo (Ancona), licenziati dal 28 maggio 1986:
periodo: dal 29 maggio 1990 al 28 novembre 1990;
CIPI 15 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 aprile 1990.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eko*, con sede in Recanati (Macerata) e stabilimento di Recanati (Macerata), licenziati dal 21 maggio 1986:
periodo: dal 30 maggio 1990 al 29 novembre 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 21 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 maggio 1990.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Diana*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì e Meldola (Forlì), licenziati dal 24 giugno 1984:
periodo: dal 29 giugno 1989 al 25 dicembre 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Diana*, con sede in Forlì e stabilimenti di Forlì e Meldola (Forlì), licenziati dal 24 giugno 1984:
periodo: dal 26 dicembre 1989 al 25 giugno 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

12) Lavoratori dell'azienda *Soc. Nivoconf*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari), licenziati dal 18 marzo 1986:
periodo: dal 5 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *Soc. Nivoconf*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari), licenziati dal 18 marzo 1986:
periodo: dal 5 marzo 1990 al 4 settembre 1990;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *Soc. Nivoconf*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari), licenziati dal 18 marzo 1986:
periodo: dal 5 settembre 1990 al 4 marzo 1991;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *Sp.a. Teksonor*, appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Forlì, cod. ISTAT 492, con sede in Muccia (Macerata) e stabilimento di Muccia (Macerata), licenziati dal 25 dicembre 1985 al 13 novembre 1988:
periodo: dal 17 giugno 1989 al 16 dicembre 1989;
CIPI 19 giugno 1985: dal 15 febbraio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a Biallo*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), licenziati dal 14 maggio 1988 al 13 novembre 1988:
periodo: dal 15 maggio 1990 al 14 novembre 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 2 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Crumar*, appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori (ISTAT 492) con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), licenziati dal 13 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:
periodo: dal 14 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1989.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Baioni*, con sede in Monteporzio (Pesaro) e stabilimento di Monteporzio (Pesaro), licenziati dal 28 novembre 1988 al 31 maggio 1989:
periodo: dal 29 novembre 1989 al 28 maggio 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Baioni*, con sede in Monteporzio (Pesaro) e stabilimento di Monteporzio (Pesaro), licenziati dal 28 novembre 1988 al 31 maggio 1989:
periodo: dal 29 maggio 1989 al 28 novembre 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gioai industria confezioni*, con sede in Calcinelli di Saltara (Pesaro) e stabilimento di Calcinelli di Saltara (Pesaro), licenziati dal 29 luglio 1988 al 28 gennaio 1989:
periodo: dal 29 luglio 1990 al 28 gennaio 1991;
CIPI 24 marzo 1988: dal 18 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mobilificio Montesi*, con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona), licenziati dal 18 novembre 1985:
periodo: dal 20 maggio 1990 al 19 novembre 1990;
CIPI 20 marzo 1986: dal 20 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eurobust*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona), licenziati dal 19 dicembre 1985:

periodo: dal 19 giugno 1990 al 18 dicembre 1990;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fox di Renzo Bonpani & C.*, con sede in Modena e stabilimento di Ostellato (Ferrara), licenziati dal 15 aprile 1989 al 14 ottobre 1989:

periodo: dal 15 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
CIPI 19 maggio 1989: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Quid legno*, con sede in Monteporzio (Pesaro) e stabilimento di Monteporzio (Pesaro), licenziati dall'8 ottobre 1986:

periodo: dall'8 ottobre 1990 al 7 aprile 1991;
CIPI 3 luglio 1986: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a Everest gomma*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna), licenziati dal 25 luglio 1986:

periodo: dal 25 luglio 1990 al 24 gennaio 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Jeannot's*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari), licenziati dal 21 agosto 1989 al 21 febbraio 1990:

periodo: dal 22 febbraio 1990 al 21 agosto 1990;
CIPI 8 agosto 1989: dal 1° giugno 1987;
causa: crisi aziendale.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Jeannot's*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari), licenziati dal 21 agosto 1989 al 21 febbraio 1990:

periodo: dal 22 agosto 1990 al 21 febbraio 1991;
CIPI 8 agosto 1989: dal 1° giugno 1987;
causa: crisi aziendale.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. The St. Erasmo Export Preserving*, con sede in Napoli e stabilimento di Pagani (Salerno), licenziati dal 16 aprile 1985 al 5 gennaio 1989:

periodo: dal 5 luglio 1990 al 4 gennaio 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *Soc. Scuotto - Industria manufatti*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 23 maggio 1984 al 2 novembre 1988:

periodo: dal 29 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *Soc. Scuotto - Industria manufatti*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 23 maggio 1984 al 2 novembre 1988:

periodo: dal 29 ottobre 1990 al 28 aprile 1991;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Pelmoda*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 6 luglio 1984 al 18 settembre 1988:

periodo: dal 14 settembre 1990 al 13 marzo 1991;
CIPI 5 agosto 1980: dal 26 novembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Azard di Cinefra Francesco & C.*, con sede in Castelcisterna (Napoli) e stabilimento di Castelcisterna (Napoli), licenziati dal 29 marzo 1985 al 18 settembre 1988:

periodo: dal 14 settembre 1990 al 13 marzo 1991;
CIPI 1° marzo 1985: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.G.I. - Soc. it. gestioni industriali*, con sede in Monocalzati (Avellino) e stabilimento di Manocalzati (Avellino), licenziati dal 4 luglio 1985 al 28 giugno 1988:

periodo: dal 24 dicembre 1989 al 23 giugno 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 13 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.G.I. - Soc. it. gestioni industriali*, con sede in Monocalzati (Avellino) e stabilimento di Manocalzati (Avellino), licenziati dal 4 luglio 1985 al 28 giugno 1988:

periodo: dal 24 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 13 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

8) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Cornici Cobra*, con sede in Villaricca (Napoli) e stabilimento di Villaricca (Napoli), licenziati dal 25 settembre 1985 al 19 settembre 1988:

periodo: dal 15 settembre 1990 al 14 marzo 1991;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 ottobre 1986.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Carnielli sud*, con sede in Villaricca (Napoli) e stabilimento di Villaricca (Napoli), licenziati dal 24 maggio 1986 al 18 novembre 1988:

periodo: dal 18 maggio 1990 al 17 novembre 1990;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Giubilei*, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), licenziati dal 17 marzo 1987:

periodo: dal 12 settembre 1990 all'11 marzo 1991;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988.

11) Lavoratori dell'azienda *Soc. Julian*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 20 marzo 1984:

periodo: dal 10 settembre 1990 al 9 marzo 1991;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 20 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gestioni industriali*, con sede in S. Maria La Bruna (Napoli) e stabilimento di S. Maria La Bruna (Napoli), licenziati dal 12 ottobre 1985 al 5 ottobre 1988:

periodo: dal 4 ottobre 1990 al 3 aprile 1991;
CIPI 6 maggio 1981: dal 25 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cane profilati*, con sede in Gravellona Toce (Novara) e stabilimento di Cellole (Caserta), licenziati dal 6 settembre 1984:

periodo: dal 3 settembre 1990 al 2 marzo 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dall'11 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a Fakta linoleum*, con sede in Narni Scalo (Terni) e stabilimento di Narni Scalo (Terni), licenziati dal 18 giugno 1984:

periodo: dall'11 giugno 1990 al 10 dicembre 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 30 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a I.P.M. - Industria poligrafica meridionale*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli), licenziati dal 18 ottobre 1984:

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 7 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eurolene*, con sede in Assisi, frazione Palazzo (Perugia) e stabilimento di Assisi, frazione Palazzo (Perugia), licenziati dal 13 febbraio 1985:

periodo: dal 10 agosto 1990 al 9 febbraio 1991;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. F.lli Zanniello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 6 febbraio 1985:

periodo: dal 7 agosto 1990 al 6 febbraio 1991;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 6 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Figli di Gennaro Malasomma*, con sede in S. Pietro a Patierno (Napoli) e stabilimento di S. Pietro a Patierno (Napoli), licenziati dal 9 maggio 1985:

periodo: dall'8 novembre 1990 al 7 maggio 1991;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

19) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Imec*, con sede in Sorrento (Napoli) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli), licenziati dal 12 marzo 1988 all'11 marzo 1989:

periodo: dall'8 settembre 1990 al 7 marzo 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 27 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

20) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. La.Sa. - Lavorazione sedie e affini*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno), licenziati dal 29 dicembre 1987 al 23 giugno 1988:

periodo: dal 23 giugno 1990 al 22 dicembre 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 24 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

21) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sitel.Co.*, con sede in Genova e stabilimento di Bagnoli (Napoli), licenziati dal 31 luglio 1985:

periodo: dal 4 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dal 31 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

22) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Co.N Ars. sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), licenziati dal 31 ottobre 1985:

periodo: dal 24 agosto 1990 al 23 febbraio 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Raffaello*, con sede in Migliarino Pisano (Pisa) e stabilimento di Migliarino Pisano (Pisa), licenziati dal 19 novembre 1985:

periodo: dal 20 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
CIPI 3 luglio 1986: dal 19 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Europrofili*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli), licenziati dal 25 settembre 1985:

periodo: dal 27 settembre 1990 al 26 marzo 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

25) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Michel*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 6 ottobre 1990 al 5 aprile 1991:
CIPI 18 dicembre 1986: dal 3 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. C.M.M. - Costruzione minuterie metalliche*, con sede in Serino (Avellino) e stabilimento di Serino (Avellino), licenziati dal 18 settembre 1985:

periodo: dal 20 settembre 1990 al 19 marzo 1991;
CIPI 30 maggio 1985: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

27) Lavoratori dell'azienda *Soc. Russo di Casandrino*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 27 agosto 1988 al 28 febbraio 1989:

periodo: dal 1° settembre 1990 al 28 febbraio 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 19 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Soplast laminati plastici meridionali*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 30 settembre 1988 al 29 marzo 1989:

periodo: dal 30 settembre 1990 al 29 marzo 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dal 30 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1990.

29) Lavoratori dell'azienda *Ditta Conceria Russo*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 19 gennaio 1989 al 19 luglio 1989:

periodo: dal 20 luglio 1989 al 19 gennaio 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 26 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori dell'azienda *Ditta Conceria Russo*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 19 gennaio 1989 al 19 luglio 1989:

periodo: dal 20 gennaio 1990 al 19 luglio 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 26 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.T.M. Orion*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), licenziati dal 31 marzo 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 10 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

32) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Galano conserve*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), licenziati dal 26 marzo 1989 al 25 settembre 1989:

periodo: dal 26 settembre 1990 al 25 marzo 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 1° aprile 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. River*, con sede in S. Cipriano Piacentino (Salerno) e stabilimento di S. Cipriano Piacentino (Salerno), licenziati dal 24 marzo 1986:

periodo: dal 25 settembre 1990 al 24 marzo 1991;
CIPI 20 marzo 1986: dal 4 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Simec elettromeccanica*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli), licenziati dal 26 luglio 1989 al 25 gennaio 1990:

periodo: dal 26 luglio 1990 al 25 gennaio 1991;
CIPI 27 giugno 1989: dal 30 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

35) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Incam*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Ottaviano (Napoli), licenziati dal 12 marzo 1986:

periodo: dal 13 settembre 1990 al 12 marzo 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 12 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1990.

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria tessile pisana*, con sede in Pisa e stabilimento di Pisa, licenziati dal 15 ottobre 1989 al 14 aprile 1990:

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
CIPI 19 maggio 1989: dal 6 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

37) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Ettore Calabrese*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 10 ottobre 1981:

periodo: dal 2 settembre 1989 al 1° marzo 1990;
CIPI 20 luglio 1979: dal 18 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1982.

38) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Ettore Calabrese*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 10 ottobre 1981:

periodo: dal 2 marzo 1990 al 1° settembre 1990;
CIPI 20 luglio 1979: dal 18 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1982.

39) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Ettore Calabrese*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 10 ottobre 1981:

periodo: dal 2 settembre 1990 al 1° marzo 1991;
CIPI 20 luglio 1979: dal 18 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1982.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica casarte*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno, licenziati dal 12 dicembre 1981:

periodo: dal 3 agosto 1990 al 2 febbraio 1991;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 18 settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982.

41) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Manifattura Gorini di M. Talamoni & C.*, con sede in Terni e stabilimento di Terni, licenziati dal 29 marzo 1987 al 27 marzo 1989:

periodo: dal 24 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
CIPI 18 settembre 1987: dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

42) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Polisud*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), licenziati dal 23 marzo 1984 al 7 settembre 1988:

periodo: dal 3 settembre 1990 al 2 marzo 1991;
CIPI 9 luglio 1981: dal 30 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

43) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.M.I.A. - Soc. merid. industrie alimentari*, con sede in Pagani (Salerno) e stabilimento di Pagani (Salerno), licenziati dall'8 maggio 1985:

periodo: dal 1° settembre 1990 al 28 febbraio 1991;
CIPI 9 luglio 1981: dal 6 aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda industriale sottospecificata, a decorrere dalla data indicata, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per il periodo indicato:

1) Lavoratori dell'azienda *Soc. Beta industria confezioni*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 25 agosto 1982:

periodo: dal 26 aprile 1989 al 25 ottobre 1989;
CIPI 27 maggio 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 maggio 1983.

2) Lavoratori dell'azienda *Soc. Beta industria confezioni*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 25 agosto 1982:

periodo: dal 26 ottobre 1989 al 25 aprile 1990;
CIPI 27 maggio 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 maggio 1983.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dufour*, con sede in Genova-Cornigliano e stabilimento di Genova-Cornigliano, licenziati dal 27 dicembre 1986 al 25 dicembre 1988:

periodo: dal 21 giugno 1990 al 20 dicembre 1990;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

2) Lavoratori dell'azienda *Soc. Cantieri Baglietto*, con sede in Varazze (Savona) e stabilimento di Varazze (Savona), licenziati dal 28 febbraio 1986:

periodo: dal 15 agosto 1990 al 14 febbraio 1991;
CIPI 29 maggio 1980: dal 28 dicembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Impermeabili San Giorgio*, con sede in Genova e stabilimenti di Carasco (Genova) e Genova, licenziati dal 5 gennaio 1987:

periodo: dal 30 giugno 1990 al 29 dicembre 1990;
CIPI 30 novembre 1983: dal 15 gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ulysses*, con sede in Verona e stabilimento di Carasco (Genova), licenziati dal 2 novembre 1986 al 31 ottobre 1988:

periodo: dal 27 ottobre 1990 al 26 aprile 1991;
CIPI 29 maggio 1986: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. C.E.R. - Calzaturifici export riuniti*, con sede in Villanuova sul Clisi (Brescia) e stabilimenti di Manerba sul Garda (Brescia), Roè Volciano (Brescia) e Villanuova sul Clisi (Brescia), licenziati dal 12 gennaio 1986 al 4 gennaio 1989:

periodo: dal 4 gennaio 1990 al 3 luglio 1990;
CIPI 8 maggio 1986: dal 18 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a Cotonificio ligure*, con sede in Varazze (Savona) e stabilimenti di Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona), licenziati dal 23 maggio 1987:

periodo: dall'11 novembre 1990 al 10 maggio 1991;
CIPI 22 marzo 1984: dal 23 giugno 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sealup*, con sede in Milano e stabilimento di Milano, licenziati dal 6 giugno 1987:

periodo: dall'8 giugno 1988 al 7 dicembre 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dall'11 dicembre 1987;
causa: crisi aziendale.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Officine navali Campanella*, con sede in Genova e stabilimento di Genova-Calata Gadda, licenziati dal 29 maggio 1988 al 29 novembre 1988:

periodo: dal 30 maggio 1990 al 29 novembre 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 17 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio Pietro Bellora*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Gallarate (Varese), licenziati dal 10 giugno 1988 al 13 dicembre 1988:

periodo: dal 12 giugno 1990 all'11 dicembre 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 17 giugno 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tessil Bellora*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Albizzate (Varese), licenziati dal 28 marzo 1988 al 28 settembre 1988:

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Metalmeccanica del Tirso*, con sede in Bolotana (Nuoro) e stabilimento di Bolotana (Nuoro), licenziati dal 28 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo. dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 8 agosto 1989: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

12) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Calzaturificio Montercole*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo), licenziati dal 3 giugno 1989 al 31 dicembre 1989:

periodo: dal 3 dicembre 1989 al 2 giugno 1990;
CIPI 19 maggio 1989: dal 6 giugno 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 marzo 1990, n. 10983/44.

13) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Calzaturificio Montercole*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo), licenziati dal 3 giugno 1989 al 31 dicembre 1989:

periodo: dal 3 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
CIPI 19 maggio 1989: dal 6 giugno 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eternit*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, licenziati dal 4 giugno 1986:

periodo: dal 4 giugno 1990 al 3 dicembre 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 4 giugno 1986;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. G. e C. Autogrues*, con sede in Siracusa e stabilimento di Siracusa, licenziati dal 24 marzo 1989 al 23 settembre 1989:

periodo: dal 24 settembre 1989 al 23 marzo 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 25 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. G. e C. Autogrues*, con sede in Siracusa e stabilimento di Siracusa, licenziati dal 24 marzo 1989 al 23 settembre 1989:

periodo: dal 24 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 25 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

91A0296

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Acqua Santa di Chianciano»

Si comunica che, con deliberazione n. 9843 del 12 novembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, la Terme di Chianciano S.p.a., con sede legale in Roma, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua Santa di Chianciano», nel tipo come sgorga dalla sorgente, da utilizzare per la produzione di cosmetici; tale acqua non può essere sottoposta a trattamenti diversi da quelli permessi dall'art. 2 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, che ne modifichino il carattere di acqua minerale naturale ed in particolare a trattamenti di potabilizzazione.

L'acqua minerale naturale «Acqua Santa di Chianciano», da utilizzare per la produzione di cosmetici, sarà confezionata nei locali dello stabilimento di imbottigliamento esistente dell'acqua stessa, per uso di bevanda, ubicato in Chianciano Terme, via delle Terme, in contenitori di vetro della capacità di 92 centilitri chiusi con tappo metallico a corona, che saranno contrassegnati con etichette conformi all'allegato alla predetta delibera n. 9843 del 12 novembre 1990 della quale l'allegato stesso è parte integrante.

Le iscrizioni ed i marchi di cui all'art. 9-*quater*, commi 10, 11, 12, della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono assoggettati alla precitata autorizzazione.

I contenitori di vetro dell'acqua minerale naturale «Acqua Santa di Chianciano» della capacità di 92 centilitri non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai suddetti.

91A0298

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1990 riportante: «Modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 1986, concernente modalità di prelevamento e trattamento dei campioni di prodotti cosmetici e approvazione di alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione di tali preparati». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 24 agosto 1990).

Nel titolo dell'allegato I al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 7 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di:

«*IV.* IDENTIFICAZIONE E DOSAGGIO DELLA FORMALDEIDE LIBERA»,

leggasi:

«*IX.* IDENTIFICAZIONE E DOSAGGIO DELLA FORMALDEIDE LIBERA».

91A0307

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 3 settembre 1990 concernente: «Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 90/121/CEE». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990).

All'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 4, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo dell'espressione: «*c)* per i numeri 42045 e 44045 *il testo che figura nella colonna "Altre limitazioni e prescrizioni" è soppresso*», leggasi: «*c)* per i numeri 42045 e 44045, *la frase "Vedi anche allegato IV, parte seconda" è soppressa*».

91A0308

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 119, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1988).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 29, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto l'espressione Terapia conservativa, dove è scritto:

«Cura ed otturazione di carie penetrante con terapia canalare per monoradicolati. . . . . *143.200*»,

si legga:

«Cura ed otturazione di carie penetrante con terapia canalare per monoradicolati. . . . . *43.200*».

91A0300

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:*		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70 000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 1 9 0 9 1 *

L. 1.200